

Regolamento generale

Articolo 1 La manifestazione

L'Esposizione Internazionale delle Due Ruote (di seguito anche detta Manifestazione), promossa da CONFINDUSTRIA ANCMMA Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori e organizzata da EICMA S.p.A. (di seguito anche detta Organizzatore) in sinergia con Fiera Milano S.p.A. è la fiera di settore delle due ruote. L'Esposizione Internazionale delle Due Ruote con cadenza annuale ha luogo a Rho-Pero nel centro espositivo di Fiera Milano.

Articolo 2 Settori merceologici ammessi

Saranno ammessi alla Manifestazione esclusivamente i settori merceologici di seguito indicati:

- motociclette, motoleggere, motoscooter, motocarrozze e motoslitte;
- ciclomotori;
- motocarri, motofurgoni, veicoli per usi speciali;
- biciclette;
- epac;
- veicoli elettrici;
- turismo;
- motori e derivati per usi speciali;
- rimorchi;
- pneumatici;
- caschi;
- abbigliamento;
- attrezzature e accessori per il turismo;
- lubrificanti, olii e vernici;
- equipaggiamenti elettrici, parti e accessori;
- materie prime e semilavorati per l'industria, smalti, vernici, decalcomanie;
- utensileria speciale e macchinari per la fabbricazione e la riparazione;
- editoria, stampa specializzata e associazioni.

L'esposizione di veicoli che non rientrano nella merceologia indicata non è consentita.

Articolo 3 Tariffe - Quota di iscrizione - Servizi vari

3.1 Ad esclusione di eventuali aree tematiche vendute a modulo, lo spazio minimo che ciascun partecipante è tenuto ad affittare è a partire da è pari a 16 mq.

3.2 Il costo della locazione dello spazio nudo cioè senza alcun tipo di allestimento (né pareti divisorie, né moquette, né illuminazione) è stabilito nella Domanda di Partecipazione. A richiesta può essere fornita, anziché lo spazio nudo, l'area allestita "Chiavi in mano" sempre secondo le tariffe stabilite nella Domanda di Partecipazione;

3.3 Quota Iscrizione (obbligatoria): l'importo richiesto a tale titolo ed indicato nella Domanda di partecipazione comprende i seguenti servizi:

Catalogo online è il servizio che prevede la pubblicazione online dei dati aziendali forniti dell'Espositore, i collegamenti a contenuti Internet (siti Internet di settore, video, pagine ufficiali delle aziende partecipanti sui social network, ecc.) segnalati dall'Espositore, oltre alle indicazioni relative al posizionamento dell'Espositore nei padiglioni. L'adesione alla manifestazione comporta la sottoscrizione del servizio. L'Espositore, pertanto, con l'accettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso all'utilizzo, da parte di EICMA S.p.A., dei propri dati per lo svolgimento delle suddette attività e riconosce EICMA S.p.A. come unico soggetto responsabile a cui rivolgersi per ogni e qualsivoglia problematicità legata al servizio offerto;

Guida al Salone: inserimento dei dati aziendali nella Guida al Salone in formato cartaceo ed eventuali altri materiali cartacei e nella segnaletica di Manifestazione.

RESPONSABILITA' La compilazione del Catalogo Online e della Guida al Salone avverrà a cura e responsabilità dell'Espositore (con espressa manleva dell'Organizzatore in caso di danni richiesti da altri Espositori o da terzi soprattutto a causa della compilazione con dichiarazioni di marchi e/o nomi o comunque privative di terzi non autorizzate) in modalità on-line attraverso la piattaforma riservata messa a disposizione dall'Organizzatore entro il 30 settembre dell'anno della Manifestazione. Decorso tale termine saranno pubblicati i dati presenti nella Domanda di Partecipazione, senza che possa essere imputata qualsivoglia responsabilità all'Organizzatore per errori od omissioni;

Assistenza tecnica all'Espositore nel periodo della Manifestazione e durante l'allestimento e la smobilitazione dei posteggi da parte del Customer Service di Fiera Milano S.p.A.;

Servizio Wi-Fi: con accesso gratuito alla rete di Fiera Milano.

3.4 La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva oltre ai costi di locazione dello spazio espositivo nei limiti espressamente indicati, anche da:

Canone Unico Patrimoniale (CUP): ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho il canone previsto ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160. A seguito degli accordi conclusi da Fiera Milano con il Comune di Rho e nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare anche le onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione e Fiera Milano provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di Rho.

Elettricità: Il primo allaccio ad una presa CEE da 32 A/400 V 3 P+N+T è gratuito fino ad un assorbimento di 20 kw. Eventuali allacciamenti aggiuntivi saranno addebitati secondo il listino in vigore. ATTENZIONE: vi ricordiamo che dal 2023 Fiera Milano ha modificato le modalità

Regolamento generale

per richiedere l'alimentazione elettrica dello stand. Vi preghiamo di leggere con attenzione il paragrafo 4.3.1 del Regolamento Tecnico di Fiera Milano, anche al fine di ottimizzare l'impianto del vostro stand ed i relativi costi.

Pulizia base dei posteggi: (da intendersi quale posteggio l'area assegnata all'Espositore). Il servizio ricomprende le seguenti prestazioni:
- pulizia del pavimento e degli eventuali rivestimenti: è escluso il lavaggio della moquette e l'eliminazione di macchie o tracce dalla stessa;
- spolveratura dei mobili installati nello stand (ad esclusione di quelli in esposizione);
- svuotamento dei cestini portarifiuti.

Sono esclusi dal servizio gli arredi, i materiali, le attrezzature e i prodotti oggetto di esposizione.

Noleggio estintori;

SIAE: assolvimento dei diritti d'Autore (si intende inclusa la SIAE) derivanti da eventuali installazioni audiovisive nei posteggi assegnati, soggette alle norme esattive. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con Artisti e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72e 73bis L. 633/1941 (anche in questo caso quelli gestiti dalla SIAE), agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF - Consorzio Fonografici. Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo. Pertanto, gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografici - Via Leone XIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

3.5 Dal 1° gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d'imposta non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (esempio privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato.

Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande di partecipazione pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all'emissione delle fatture con l'assoggettamento all'Iva italiana.

3.5.1 Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017(obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore italiano avrà cura di comunicare all'Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre.

3.6 Servizi opzionali (Fiera Milano)

Servizi opzionali (americane, appendimenti, arredi, audio e video, catering, certificazioni, pulizia posteggi, servizi tecnici, raccordi idrici, sorveglianza, telecomunicazioni etc.) possono essere richiesti e concordati autonomamente dagli espositori tramite il portale Espositori messo a disposizione da parte di Fiera Milano S.p.A.

3.6.1 Servizi di ristorazione e catering (Fiera Milano)

Fiera Milano mette a disposizione delle aziende espositrici servizi di ristorazione e catering attraverso il portale espositore nella sezione dedicata e/o contattando ristorazione@fieramilano.it - <https://ristorazione.fieramilano.it/>.

Per le società di catering esterne al Gruppo Fiera Milano e per gli espositori che somministrano autonomamente bevande e generi alimentari è consentito l'accesso e il rifornimento dei generi stessi tramite il pagamento dei relativi pass d'accesso unitamente alla presentazione della relativa documentazione. La procedura è visionabile sul portale espositore: dalla homepage - gestisci card - sezione documenti obbligatori - catering e/o sul Regolamento Tecnico di Fiera Milano. Con l'accettazione del presente Regolamento Generale di manifestazione, l'azienda titolare di stand, che si attivi in modo autonomo per la fornitura di servizi catering non erogati direttamente da Fiera Milano, dichiara di essere a conoscenza del contenuto del DPCM del 17 maggio 2020 e delle ss.mm.ii. e di rispettare le relative prescrizioni. La suddetta azienda accetta inoltre di adottare le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti decadenti dall'attività di catering, vigenti nel Comune di Rho.

Articolo 4 Assicurazioni - Limitazione di responsabilità

4.1 Polizza "All Risks" beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) - L'Espositore deve obbligatoriamente disporre di Polizza "All Risks" (Tutti i rischi) sul valore complessivo di tutte le merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le società controllate e collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. In caso di rivalsa del proprio Assicuratore, l'Espositore garantisce di tenere indenni i Soggetti sopra indicati. Fiera Milano fornisce all'Espositore, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, una polizza "All Risks" (Tutti i rischi) su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, per un capitale di € 25.000,00.

E' prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Tale polizza non avrà effetto in caso di:

- vendita al pubblico con consegna immediata dei prodotti esposti, durante le Manifestazioni laddove tale attività sia vietata;
- abbandono anticipato dello stand;
- ritardo senza preavviso, del ritiro dei materiali lasciati nel Quartiere.

N.B.: ai fini della presente copertura, si segnala che non si assicurano software, denaro, beni ed effetti personali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: devices personali, smartphone, fotocamere, borse, documenti, vestiti, chiavi, ecc.). Nel Portale Espositori, sezione Gestisci Documenti - Assicurazioni, troverà il link per ricevere informazioni sulla copertura assicurativa "All Risks", fornita a titolo gratuito da Fiera Milano. Per ulteriori informazioni contattare: Marsh S.p.A. Tel. (+39) 02 48538909 E-mail: fiera.milano@marsh.com.

4.2 Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi - A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare, senza alcun onere a loro carico, nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni). **Si precisa che tale copertura agisce in secondo rischio rispetto a quella attivata dagli Espositori, vedasi Regolamento Tecnico del Quartiere Fieramilano.**

4.3 Limitazioni di responsabilità - L'Espositore, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc.

Regolamento generale

Anche per i danni diretti, posto che ciascun Espositore è custode degli spazi espositivi prenotati e responsabile dei beni ivi contenuti, l'Espositore si assume ogni responsabilità ed esonera espressamente Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsivoglia responsabilità in merito a beni e/o valori coperti e/o non coperti e/o eccedenti rispetto a quanto stabilito all'Art. 4.1 che precede. L'Espositore prende atto e accetta che Fiera Milano non fornirà prestazioni/polizze assicurative, né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali. Pertanto, l'Espositore soggetto a tali restrizioni non disporrà di alcuna copertura assicurativa e manleva fin da ora Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate da ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovesse subire all'interno dei Quartieri fieristici in disponibilità/di proprietà/in gestione dei qui citati soggetti, né avrà alcuna azione, pretesa o richiesta nei confronti di queste ultime per gli anzidetti eventi.

La custodia e la sorveglianza degli stand e dei beni ivi contenuti durante l'orario di apertura dei padiglioni, compete ai rispettivi Espositori anche durante il periodo di allestimento e smobilitazione. Si raccomanda pertanto al personale delle ditte di essere presenti nello stand puntualmente all'orario di apertura dei padiglioni e di presidiare lo stand medesimo fino all'ultimo momento della chiusura serale. Gli oggetti di valore, facilmente asportabili, vanno chiusi ogni sera in cassetti o armadi.

L'Organizzatore e Fiera Milano non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quanto altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

Per i parcheggi all'interno del quartiere fieristico: l'Organizzatore e Fiera Milano non si assumono alcuna responsabilità di custodia e per danni o furti per i veicoli in sosta all'interno del Quartiere Fieristico. La sosta è consentita ai veicoli muniti di apposito contrassegno solo negli spazi di parcheggio e durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico. È vietato lasciare il veicolo in sosta notturna all'interno del Quartiere fieristico (vedi art. 9.12 Regolamento Tecnico Fiera Milano). Fiera Milano applicherà una penale e potrà procedere alla rimozione dei veicoli in sosta in zone vietate, a rischio e onere del soggetto inadempiente.

Articolo 5 Domanda di partecipazione – Termini di presentazione e di pagamento

5.1 La Domanda di Partecipazione presentata e compilata attraverso la procedura online messa a disposizione da EICMA dovrà pervenire preferibilmente entro il 28 febbraio dell'anno della Manifestazione ai fini dell'assegnazione dello spazio espositivo. Oltre tale data, gli spazi verranno concessi fino ad esaurimento della superficie espositiva e le domande saranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio eventualmente residue ovvero aggiunte, senza garanzia di Partecipazione o di alcuna visibilità equivalente alle aree originariamente disponibili.

La Domanda di partecipazione generata on-line per essere presa in considerazione dovrà essere firmata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Espositore e caricata, unitamente alla copia del pagamento, nell'area riservata.

5.2 La sottoscrizione della Domanda di Partecipazione costituisce accettazione incondizionata del presente Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. che l'Espositore dichiara di avere attentamente visionato e compreso. Le suddette norme regolamentari potranno variare per adeguamento a disposizioni, normative e protocolli emanati dalle pubbliche autorità anche amministrative.

5.3 Quale condizione per la presentazione della Domanda di Partecipazione la stessa dovrà essere accompagnata dal pagamento dell'anticipo per ogni mq richiesto nonché della quota di iscrizione come quantificate nella Domanda di Partecipazione. A tale fine il richiedente – pena l'irricevibilità della domanda – dovrà caricare nell'area riservata copia del bonifico bancario intestato a:

EICMA S.p.A.

INTESA SAN PAOLO

VIALE RESTELLI, 3 20124 MILANO

IBAN: IT76Y0306901631100000014070

BIC/SWIFT: BCITITMM

Causale: Ragione Sociale – acconto iscrizione 83ª Eicma (3-8 Novembre)

5.4 Il saldo del canone di adesione dovrà essere versato entro e non oltre il 15 settembre dell'anno della manifestazione, con le stesse modalità di cui al precedente punto 5.3.

Per poter prendere possesso dello spazio assegnato e per poter usufruire dei servizi previsti all'art. 3, l'Espositore dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento a saldo del canone di adesione. In caso contrario, non sarà autorizzato all'ingresso al quartiere fieristico.

5.5 Ove l'Espositore nella Domanda di Partecipazione indichi i dati per la fatturazione relativi ad una terza società, questa si impegna a sottoscrivere nella medesima Domanda di Partecipazione l'impegno al pagamento degli importi suddetti. L'Espositore rimane in ogni caso solidalmente obbligato unitamente alla predetta terza società al pagamento del canone dovuto.

5.6 Con la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione l'Espositore si impegna a partecipare alla Manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato e a tenere aperto e presidiare il proprio stand per tutta la durata della Manifestazione come da orari riportati nella domanda di partecipazione.

5.7 EICMA S.p.A. si riserva il diritto di non erogare i servizi previsti all'art. 3 e/o di escludere qualsiasi Espositore dalla Manifestazione con acquisizione definitiva in capo ad EICMA S.p.A. stessa dell'anticipo versato a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno effettivamente subito a causa dell'inadempimento dell'Espositore a quanto previsto nel presente articolo 5.4 ovvero in caso di mancato pagamento del saldo del canone dovuto.

Articolo 6 Diritto dell'organizzatore di respingere le domande di partecipazione

6.1 La presentazione della Domanda di Partecipazione ed il pagamento dell'anticipo non costituiscono diritto del richiedente a partecipare alla Manifestazione.

6.2 L'Organizzatore si riserva il diritto di respingere qualsiasi Domanda di Partecipazione pervenuta, anche se munita di tutti i requisiti di cui al precedente art. 5.

Regolamento generale

6.3 La Domanda di Partecipazione in particolare potrà essere rigettata, ovvero l'ammissione revocata qualora risulti che il Richiedente non abbia corrisposto tutti gli importi eventualmente ancora dovuti per la partecipazione all'edizione precedente della Manifestazione.

Articolo 7 Pagamenti fatture canone di adesione e servizi - Exit pass

7.1 Durante la Manifestazione, EICMA S.p.A. e Fiera Milano S.p.A. provvedono a riepilogare, ognuno per le proprie competenze, tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari non ancora pagate, nonché eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere rappresentate entro la chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate. Quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al portale Espositore.

7.2 L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all'esibizione dei pass per l'uscita alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico.

7.3 Tali pass saranno abilitati all'uscita soltanto a seguito di verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di EICMA S.p.A. e di Fiera Milano S.p.A.

Articolo 8 Dichiarazioni mendaci, collettive, multi-marchi ed extra settore

8.1 Qualora l'Organizzazione riscontrasse che l'Espositore si è iscritto alla Manifestazione sotto falso nome o falsa denominazione sociale o tramite l'uso di un nome o una denominazione sociale esistenti ma che non appartengono all'Espositore presente alla Manifestazione, verrà disposta l'immediata chiusura dello Stand e/o l'interruzione dei servizi, a prescindere dalla presenza o meno dei requisiti di Partecipazione all'Espositore presente in fiera o del soggetto di cui utilizza nome o denominazione sociale. Gli stessi saranno inoltre entrambi esclusi dalle successive edizioni della Manifestazione. A tal fine, onde verificare il rispetto del presente divieto, l'Organizzatore si riserva il diritto di svolgere ogni opportuno controllo su tutto quanto presente nello Stand avendo come riferimento quanto dichiarato in sede di Domanda di Partecipazione e/o nel Catalogo Online. L'Organizzatore si riserva di procedere in ogni opportuna sede, civile e penale, nei confronti dell'Espositore e del suo prestanome.

8.2 L'Espositore (in particolare in caso di partecipazioni collettive, di società di import export o condivisione di Stand), è tenuto a specificare la ragione sociale e relativi dati (sede legale recapiti telefonici e eventuale e-mail) di tutte le imprese eventualmente rappresentate o presenti nello Stand.

8.3 Gli Espositori rappresentanti più marchi potranno esporre i prodotti in un unico Stand e richiedere che vengano inseriti nei diversi canali digitali e cartacei, purché tali marchi siano regolarmente registrati, depositati o in licenza d'uso. Ogni Espositore potrà esporre unicamente prodotti di propria fabbricazione e prodotti di Aziende di cui sia il Rappresentante esclusivo per il rispettivo territorio di appartenenza. È onere dell'Espositore avere a disposizione nello Stand documentazione a supporto dei propri diritti. L'Espositore che viola queste prescrizioni dovrà tenere manlevato e indenne l'Organizzatore, Fiera Milano S.p.A. per qualsivoglia pretesa risarcitoria di terzi.

8.4 Nel caso in cui più espositori dichiarassero la stessa società rappresentata, EICMA S.p.A. si riserva il diritto di richiedere lettera di investitura attestante la distribuzione sul territorio nazionale o parte di questo. In mancanza della documentazione richiesta l'Organizzatore ha la facoltà di prevedere l'esclusione del marchio o della Società rappresentata dai formati cartacei e dai canali digitali della Manifestazione.

8.5 È vietato esporre nello Stand il marchio o i segni distintivi di altre Aziende, esporre merci o cartelli che vi si riferiscano, nonché distribuire materiale promozionale e/o informativo relativi a marchi ed Aziende diversi da quelli indicati nel modulo on-line per l'inserimento dei dati aziendali nel Catalogo Online e nella Guida Ufficiale.

8.6 Ogni Espositore è tenuto a informare preventivamente, entro il 30 settembre dell'anno della Manifestazione, la segreteria organizzativa di EICMA S.p.A. dell'eventuale presenza all'interno del proprio Stand di azienda/e extra settore alla quale viene data visibilità, che tuttavia non potrà mai superare uno spazio pari al 10% di quello assegnato all'Espositore. Per tale co-partecipazione verrà richiesto all'Espositore un progetto indicativo relativamente alla presenza dell'azienda extra settore ospitata e allo spazio concesso, al fine di quantificare la quota di partecipazione aggiuntiva per la visibilità data. Tali norme verranno applicate anche ove l'Espositore sia del settore editoria e stampa specializzata che sarà tenuto ad informare la segreteria e a pagare una quota di partecipazione, come sopra esposto, sia per aziende extra settore sia di settore. La mancata o mendace segnalazione da parte dell'Espositore della presenza nel proprio Stand di una società extra settore (e per le aziende di stampa ed editoria anche di settore) comporta l'applicazione di una penale pari a euro 2.500,00. Inoltre, verrà richiesta la quota aggiuntiva come indicato nel presente articolo.

Articolo 9 Allestimento spazi espositivi - Assegnazione delle aree espositive agli espositori - Titoli di ingresso

9.1 PROGETTI DI ALLESTIMENTO - SOPPALCHI (strutture complesse)

9.1.1 Per l'intera durata e per tutto il periodo di apertura della Manifestazione, l'Espositore deve garantire il presidio dello Stand assegnatogli e mantenere lo spazio allestito con la merce esposta.

Ogni Espositore è responsabile, verso EICMA S.p.A. e verso i terzi, delle informazioni fornite e della conduzione dello Stand assegnato durante i giorni della Manifestazione e durante quelli, precedenti e successivi, utilizzati per l'allestimento e lo smontaggio.

9.1.2 L'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuabile mediante nastri adesivi o strisce colorate a pavimento, senza sconfinare. Per l'eventuale occupazione di spazi ulteriori a quelli assegnati, fatto salvo il diritto dell'Organizzatore di impedirlo, sarà dovuto dall'Espositore il prezzo al mq previsto nella Domanda di Partecipazione. Per le aree non allestite non sono previste pareti di delimitazione e/o confinanti. Gli spazi espositivi dovranno essere adeguatamente arredati e forniti con pareti divisorie, pavimentazione, illuminazione e grafica.

9.1.3 Gli allestimenti, anche se limitati a metrature minime, devono avere caratteristiche di decoro e di arredo conformi allo standard qualitativo elevato del salone. L'Organizzatore si riserva pertanto il diritto di pretendere l'adeguamento, ove non lo ritenga rispettato. Gli allestimenti ed i relativi impianti devono essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle per

Regolamento generale

la prevenzione incendi l'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti che non rientrino nelle previsioni e prescrizioni sopra indicate.

9.1.4 Non sono ammessi allestimenti parziali o con gazebo, gonfiabili e/o tende.

9.1.5 L'esposizione di veicoli, che non rientrano nella merceologia indicata nell'art. 2 (ad esempio autovetture, ecc.), non è consentita. Eventuali eccezionali e motivate richieste devono essere preventivamente comunicate e successivamente autorizzate dalla Segreteria organizzativa.

9.2 Progetto Allestimento

9.2.1 È fatto obbligo a tutti gli espositori, ad eccezione di coloro che hanno fatto richiesta di area allestita "chiavi in mano", di uniformare il proprio allestimento alle disposizioni riportate nell'art. 9.3 e a eventuali successive integrazioni, che verranno rese puntualmente note; l'Espositore dovrà inviare in preventiva visione il progetto di allestimento completo di quote indicanti dimensioni e altezze, al fine di ottenere approvazione. **Il mancato invio del progetto di allestimento e la sua mancata approvazione potrebbero non consentire l'avvio dei lavori di montaggio dello stand, oltre all'applicazione delle penali previste (vedi art. 15.2 Regolamento Eicma e art. 9.2 del Regolamento Tecnico Fiera Milano).**

9.2.2 Il progetto di allestimento, completo di planimetrie con indicazione dell'orientamento, sezioni quotate, rendering e precise indicazioni sulle aree che verranno graficizzate, deve essere caricato anche nel portale Espositore di Fiera Milano S.p.A. oltre alla documentazione e alle informazioni richieste sempre nella sezione "Documenti obbligatori".

9.2.3 I progetti e i documenti di cui sopra devono essere presentati entro i 30 giorni dalla notifica di assegnazione dello spazio espositivo. Per gli spazi assegnati entro il 30 luglio il progetto dovrà pervenire entro e non oltre il 20 settembre dell'anno della Manifestazione. Per gli spazi assegnati oltre il 30 luglio, la presentazione deve avvenire comunque entro e non oltre i 15 giorni precedenti l'inizio della Manifestazione.

9.2.4 All'organizzatore spetta l'approvazione del progetto sotto l'aspetto estetico formale in correlazione con il rispetto dei limiti di spazio e delle norme riportate nell'Art. 9.3. L'approvazione del progetto da parte dell'Organizzatore non esime comunque l'Espositore dal rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Generale e di Fiera Milano S.p.A.

Spetta a Fiera Milano S.p.A. l'approvazione definitiva del progetto per quanto concerne la corretta occupazione delle aree e per la verifica che quanto previsto nel progetto risponda alle disposizioni riportate nel Regolamento Generale, alle disposizioni generali di sicurezza riportate nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. e ad eventuali norme di legge e regolamenti sopravvenuti che, nel caso saranno puntualmente resi noti. Rimangono in capo all'Espositore tutti gli obblighi previsti dal Lgs 81/08 in relazione alla progettazione del posteggio e all'esecuzione degli allestimenti e a tutte le attività connesse che svolgerà, direttamente o a mezzo di aziende terze.

L'approvazione del progetto anche da parte di Fiera Milano S.p.A. e il pagamento dell'intera Quota di partecipazione danno diritto all'Espositore di introdurre merci e materiali nel padiglione ove è ubicato il posteggio assegnatogli e iniziare il montaggio degli allestimenti nei tempi previsti e con le modalità consentite.

Il "customer service - assistenza espositori", darà riscontro al progetto presentato, richiedendo eventuali adeguamenti ai regolamenti. I progetti che non ricevono risposta scritta si intendono non conformi e dunque non accettati.

9.2.5 Nella realizzazione dell'allestimento del posteggio, l'Espositore deve attenersi scrupolosamente al progetto approvato rispettando le dimensioni e la posizione indicate sul rilievo planimetrico caricato nel portale espositore. Detta posizione è altresì rilevabile dalla tracciatura a terra effettuata da Fiera Milano S.p.A., con nastro adesivo o altri sistemi. L'Espositore prima di iniziare le operazioni di allestimento, deve accertarsi che l'area a sua disposizione, delimitata con il nastro adesivo o altri sistemi, corrisponda esattamente allo spazio assegnatogli. In caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite, se l'occupazione non autorizzata dovesse essere lesiva delle norme di sicurezza o arrecare danno a terzi o alla Manifestazione stessa, l'Organizzatore e/o Fiera Milano S.p.A., nell'ambito delle rispettive competenze si riservano di intervenire per ripristinare la situazione. Qualora non fosse possibile, l'Organizzatore può applicare le penali indicate nell'Art. 15. Al termine dei lavori di costruzione dello stand, l'Espositore ha l'obbligo (vedi art. 2.6.1, 2.8.2 e 2.9.3 del Regolamento Tecnico Fiera Milano) di consegnare a Fiera Milano:

- le dichiarazioni di "Corretto montaggio" e "Sicurezza antincendio dei materiali ai fini della reazione al fuoco" prodotta dall'allestitore;
- ove necessaria la certificazione di collaudo prodotta da professionista abilitato.

I suddetti documenti sono parte indispensabile per ottenere l'agibilità dell'area assegnata. In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta, lo spazio espositivo verrà considerato non agibile e interdetto ai visitatori sotto la responsabilità esclusiva dell'Espositore titolare dello stand.

9.2.6 L'Espositore si impegna inoltre a osservare e a conformarsi a tutte le eventuali ulteriori disposizioni di legge o regolamenti, provenienti dalle Autorità e che abbiano impatto sull'allestimento del posteggio, che saranno tempo per tempo vigenti dalla data di invio della domanda di partecipazione sino al termine della Manifestazione, rinunciando nei confronti dell'Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A. a qualsiasi pretesa risarcitoria.

9.3 Disposizioni di allestimento

Nel realizzare l'allestimento dello spazio espositivo occorre rispettare ed attenersi tassativamente a quanto riportato nel Regolamento Generale e nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. contenente ulteriori norme di carattere tecnico generale. Si allegano altresì delle schede esemplificative sub A (chiusure), B (appendimenti), C1 e C2 (strutture complesse e soppalchi). In particolare, sono da attuarsi le seguenti disposizioni:

- **Altezza pareti: l'altezza consentita può variare da un minimo di 3 metri ad un massimo di 4 metri da terra.**

Entro tale altezza devono essere contenuti tutti gli elementi strutturali dello Stand e tutta la grafica (marchi, loghi ecc.). Un'altezza superiore è consentita solo ed esclusivamente per gli spazi i cui lati si affacciano sui muri perimetrali dei padiglioni. Le pareti confinanti agli spazi espositivi di altre aziende dovranno assicurare la finitura neutra, in colore bianco e "a regola d'arte".

- **Elementi architettonici:** previa presentazione del progetto come sopra indicato, e se compatibili con i vincoli strutturali del padiglione, possono essere autorizzate strutture (asta, traliccio, pennone, stendardo, insegna, totem, ecc.) costituenti l'allestimento per un'altezza di 6,5 metri. Tali strutture devono essere predisposte in modo tale da non privare di visibilità e di luce, non arrecare molestia o in ogni caso nuocere ad altro Espositore adiacente.

Regolamento generale

Le dimensioni (larghezza e profondità) degli elementi architettonici possono variare a seconda della metratura assegnata e devono rispettare:

- mt 2*1 per stand dai 100 ai 300 mq
- mt 2,5*1 per stand superiori ai 300 mq

• **Appendimenti:** è consentito, previa verifica di fattibilità con l'ufficio preposto di Fiera Milano, l'appendimento di strutture travi reticolari tipo americane solo e unicamente:

- **per stand fino a 50 mq:**

- **a 4 metri di altezza da terra filo sopra.** Sarà possibile presentare strutture americane rivestite con apposizione di loghi e/o grafiche appese non superiori a **50 cm. di altezza**, posizionate immediatamente sotto il filo basso della struttura di americana stessa.

- **a 5 metri di altezza da terra filo sopra.** Sarà possibile presentare strutture americane rivestite con apposizione di loghi e/o grafiche appese non superiori a **75 cm. di altezza** posizionate immediatamente sotto il filo basso della struttura di americana stessa.

- **per stand oltre i 50 mq:**

- **a 6,5 metri di altezza da terra filo sopra.** Sarà possibile apporre a tali strutture loghi e grafica non superiore ad **1 metro di altezza** e posizionate immediatamente sotto il filo basso della struttura di americana stessa.

Sul lato eventualmente confinante con altro Espositore, tali strutture dovranno essere prive di grafica.

In caso di inosservanza, Fiera Milano interverrà al riposizionamento dell'americana nel rispetto delle altezze consentite addebitando i relativi costi direttamente all'Espositore (vedi art.2.6.11 Norme Costruttive del Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A.).

• **Posizionamento videowall:** previa verifica con l'ufficio preposto di Fiera Milano, è possibile l'appendimento del videowall su americane rispettando le altezze sopra evidenziate. Tuttavia, non è consentito installare la struttura sospesa, comprensiva dell'impianto videowall, a ridosso del fronte espositivo. Questa dovrà essere collocata all'interno della propria area espositiva, al fine di garantire la reciproca visibilità degli stand limitrofi.

• **Chiusura dei lati:** gli Stand devono garantire la reciproca piena visibilità. È vietato pertanto chiudere i lati liberi del Posteggio assegnato (per Posteggio si intende l'area assegnata) con pareti continue. Non sono ammesse pareti perimetrali continue che ostruiscano la visibilità sia se posizionate sul perimetro dell'area espositiva sia se arretrate. Si considera parete qualsiasi elemento oscurante la vista (pannello, telo, drappo, grigliato, microforato, vetro opalino non perfettamente trasparente o vetro con apposizioni di grafiche ecc.) che, per caratteristica architettonica, grafica o struttura, provochi un effetto muro cieco sulle corsie. Previa presentazione del progetto possono essere autorizzate le seguenti chiusure:

- lunghezza lato fino a 5 metri: percentuale di chiusura consentita 60%

- lunghezza lato oltre i 5 metri: percentuale di chiusura consentita 40%

Non sarà consentita la chiusura continua del lato in un'unica soluzione. Le chiusure consentite dovranno essere ben distribuite lasciando delle aperture passanti e/o prevedendo delle aree espositive al fine di garantire la visibilità degli Stand limitrofi all'interno dei padiglioni. Una chiusura superiore al 40% è consentita solo ed esclusivamente per gli spazi i cui lati si affacciano sui muri perimetrali dei padiglioni. **La parete tagliafuoco tra i due padiglioni non è considerata perimetrale, pertanto non sono ammesse chiusure continue e totali del lato e non verranno concesse alcune deroghe.** Lo scopo di tali prescrizioni è di favorire la reciproca visibilità degli Stand all'interno dei padiglioni, sono pertanto escluse da questa disciplina le pareti adiacenti ai muri perimetrali dei padiglioni o posizionate in modo da non costituire occultamento parziale o totale degli Stand attigui.

• **Scivoli e Pedane per accesso disabili:** ogni posteggio dotato di pedana deve essere accessibile con almeno uno scivolo. Gradini o scivoli non devono ingombrare i percorsi del pubblico in corsia; gli angoli della pedana dovranno essere arrotondanti o protetti e il perimetro dovrà essere chiuso con possibilità di ispezione per ogni lato. Gli angoli delle pedane presenti negli incroci delle corsie devono essere protetti per impedire l'inciampo da parte dei visitatori (vedi art. 2.6.11 Norme costruttive del Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A.).

• **Soppalco:** nei padiglioni è possibile la realizzazione di soppalchi secondo le norme costruttive e condizioni specificatamente indicate nell'apposito fascicolo "norme per la realizzazione di soppalchi in aree espositive del quartiere Fiera Milano (Rho)" redatto da Fiera Milano S.p.A. Previa autorizzazione di EICMA S.p.A. e presentazione del progetto dettagliato, **tali strutture pluripiano possono essere localizzate al centro dello stand, purché rispettino la reciproca visibilità degli stand limitrofi (vedi chiusura lati) oppure a chiudere anche interamente uno dei lati, purché quest'ultimo sia rivolto verso i muri perimetrali dei padiglioni.** L'altezza massima consentita è di 5 mt. da terra. In tale evenienza, tali aree saranno addebitate in conformità alle tariffe riportate nella Domanda di Partecipazione.

• **Container:** l'utilizzo di Containers come strutture a Soppalco è consentita. I Containers dovranno rispettare le medesime disposizioni in fatto di portata, protezione perimetrale e accessibilità (scale d'accesso) contenute nelle "norme per la realizzazione di soppalchi in aree espositive del quartiere Fiera Milano (Rho)", **con particolare attenzione alla consegna dei calcoli statici in fase di caricamento progetto di allestimento e collaudo prima dell'inizio della Manifestazione.**

• **Strutture in corsia tra Stand dello stesso Espositore:** le strutture espositive appoggiate a pavimento e/o sospese a soffitto che attraversano le corsie espositive devono essere approvate da EICMA S.p.A. e prevedere le necessarie certificazioni come da Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. Lo spazio occupato in corsia sarà addebitato come da tariffa riportata nella Domanda di Partecipazione. È ammessa la posa di pavimentazione di basso spessore nella porzione di corsia su cui affacciano gli Stand di uno stesso Espositore purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

• deve essere garantita in ogni momento, anche nei giorni festivi di Manifestazione, la disponibilità di proprio personale per la necessaria assistenza (tesatura, messa in sicurezza ecc.);

• Fiera Milano S.p.A. ha facoltà di intervento sulla pavimentazione in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità compresa la rimozione, con costi a carico dell'Espositore, il quale riterrà comunque indenne Fiera Milano S.p.A. da qualsiasi responsabilità in ordine ad un possibile deterioramento o danneggiamento, totale o parziale, della moquette stessa;

• la posa non dovrà in nessun caso procurare ritardi o pregiudicare il corretto svolgimento dei servizi di competenza di Fiera Milano S.p.A., fra i quali le pulizie, sia in fase di mobilitazione o di smobilitazione della Manifestazione;

• la posa dovrà essere effettuata nelle ore immediatamente antecedenti lo scadere del termine utile per le operazioni di mobilitazione;

• la rimozione dovrà essere effettuata subito dopo la chiusura della Manifestazione o comunque entro le prime ore concesse per la smobilitazione degli allestimenti;

• è comunque necessaria l'approvazione di EICMA S.p.A. che si riserva il diritto di valutare caso per caso ed eventualmente negare la posa della pavimentazione qualora possa arrecare danno o disturbo ad altri Espositori.

Regolamento generale

9.4 Allestimenti e penali

9.4.1 Durante i giorni di allestimento, personale autorizzato verificherà gli allestimenti e la loro conformità. Nel caso in cui la struttura non dovesse rispettare il progetto presentato e quanto riportato nel presente articolo 9, EICMA S.p.A. (ad es. superamento altezze consentite, chiusura dei lati liberi non rispettata, ecc.) potrà provvedere all'applicazione di una penale come di seguito quantificata.

9.4.2 L'Espositore deve quindi attenersi a quanto sopra esposto, in caso di inosservanza sarà tenuto a corrispondere una penale a forfait in base a mq assegnati e così calcolata:

- Mq 0 - 64 penale pari al 30% del valore dello spazio assegnato;
- Mq 65 - 150 penale pari al 25% del valore dello spazio assegnato;
- Mq 151 - 250 penale pari al 20% del valore dello spazio assegnato;
- Mq 251 - 400 penale pari al 15% del valore dello spazio assegnato;
- Oltre 401 penale pari al 10% del valore dello spazio assegnato.

Eventuali richieste di risarcimento danni materiali e di immagine richiesti da altri Espositori che si riterranno danneggiati saranno esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale avrà l'obbligo di piena manleva in favore dell'Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A.

9.5 Assegnazione delle aree espositive agli Espositori

Le assegnazioni degli stand verranno fatte d'ufficio dall'Organizzatore e potranno tenere conto del seguente ordine di priorità:

- espositore associato a Confindustria Ancma, (Associazione Sindacale di categoria che riunisce le Aziende italiane costruttrici di settore), la cui domanda di partecipazione alla Manifestazione sia pervenuta entro il 28 febbraio;
- gli altri espositori la cui domanda di partecipazione alla Manifestazione sia pervenuta entro il 28 febbraio.

Oltre tale data le iscrizioni verranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio ed esigenze organizzative.

Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di precedenza sarà determinato dal coefficiente che risulterà moltiplicando il numero di presenze all'EICMA S.p.A., inclusa quella in oggetto, per il numero dei dipendenti (operai, impiegati e dirigenti) in forza all'Azienda.

Per le Aziende con meno di 30 dipendenti, il numero degli stessi verrà convenzionalmente fissato in 30. Alle Aziende con coefficiente più alto spetta la precedenza. A parità di coefficiente la precedenza verrà stabilita per sorteggio.

Il richiedente cui è stata data la possibilità di esporre uno o più marchi, potrà chiedere un'assegnazione di spazio per ogni singolo marchio all'interno dell'area assegnata. In tal caso il Richiedente dovrà compilare, sottoscrivere e trasmettere all'Organizzatore una Domanda di partecipazione per ogni marchio e relativo spazio assegnato con pagamento della tassa di iscrizione. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate all'Espositore (superficie, tipo di posteggio e posizionamento), si intendono puramente indicative e non vincolanti per l'Organizzatore e quindi si considerano come non apposte.

L'Organizzatore potrà assegnare il posteggio con metratura, conformazione e posizionamento diversi da quelli indicati nella Domanda di partecipazione, qualora le richieste non siano - a insindacabile giudizio dell'Organizzatore - compatibili con le esigenze organizzative. Fermo restando quanto sopra, l'Organizzatore dichiara di prendere in considerazione le indicazioni formulate dal Richiedente al fine di fare quanto ragionevolmente possibile per soddisfare le richieste. Ad eccezione degli spazi a modulo il canone di partecipazione verrà calcolato e fatturato sui mq effettivamente assegnati (decimali arrotondati per eccesso) che verranno riportati nel documento "notifica di assegnazione" (disponibile per l'Espositore nella piattaforma online di EICMA S.p.A.) nel quale saranno riepilogati ed eventualmente integrati i dati del Posteggio assegnato e sarà indicato il corrispondente canone di locazione. A seguito della notifica del posteggio assegnato, l'Espositore potrà scaricare dal portale Espositori di Fiera Milano S.p.A. la planimetria in scala e le informazioni utili per la realizzazione dell'allestimento del posteggio.

Inoltre, l'Organizzatore avrà la facoltà di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento, anche dopo l'invio della notifica di assegnazione, le dimensioni dello stand già assegnato, e/o l'ubicazione in altra zona espositiva qualora le circostanze lo richiedano senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore mediante comunicazione scritta. La fruizione di una determinata area o tipologia espositiva, o posteggio, in una determinata edizione della Manifestazione non costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione della stessa superficie o tipologia espositiva o posteggio, per le edizioni future.

9.5.1 Al fine di tutelare il livello estetico previsto dall'Organizzatore, l'Espositore a cui venga assegnata area nuda è tenuto a sottoporre per verifica di Fiera Milano la propria proposta di allestimento che dovrà essere verificata e approvata. Qualora la proposta di allestimento presentata non tutelasse il livello estetico della Manifestazione, l'organizzatore si riserva il diritto insindacabile di assegnare un allestimento preallestito (come da moduli e prezzi previsti a listino), il cui costo sarà addebitato all'espositore.

9.6 TESSERE ESPOSITORE E TITOLI D'INGRESSO

9.6.1 EICMA rilascerà agli Espositori tessere permanenti di ingresso all'Esposizione in numero proporzionale alla superficie dello Stand assegnato secondo la seguente tabella:

- per le superfici occupate dalle collettive, 2 tessere ogni 9 mq
- Stand fino a 20 mq 4 tessere
- Stand da 21 a 50 mq 6 tessere
- Stand da 51 a 100 mq 13 tessere
- Stand da 101 a 200 mq 20 tessere
- Stand da 201 a 400 mq 40 tessere
- Stand da 401 a 600 mq 55 tessere
- Stand da 601 a 1000 mq 80 tessere
- Oltre 1001 mq 125 tessere

Le Tessere Espositori sono in formato digitale e dovranno essere gestite attraverso la piattaforma Online. Le tessere sono valide anche per i giorni di allestimento e smontaggio e consentiranno 2 ingressi giornalieri a distanza di 2 ore uno dall'altro.

È vietata ogni cessione a qualsivoglia titolo delle suddette tessere. L'utilizzo abusivo di dette tessere comporterà l'immediato ritiro delle stesse.

9.6.2 Nella tariffa di locazione non è prevista alcuna dotazione gratuita del parcheggio auto, dei titoli di ingresso giornalieri e di Tessere Espositori extra, che potranno essere ordinati ed acquistati tramite piattaforma on line che verrà messa a disposizione da EICMA S.p.A. Il parcheggio auto, a pagamento, sarà valido per l'intera durata della manifestazione (esclusi i giorni di allestimento e disallestimento).

Eicma assegnerà un numero di stalli sulla base dei mq assegnati come da tabella seguente e che dovranno essere confermati secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria organizzativa:

Regolamento generale

- Da 16 mq a 200 mq: 1 pass auto
- Da 201 mq a 300 mq: 2 pass auto
- Da 301 mq a 600 mq: 3 pass auto
- Oltre 601 mq: 4 pass auto

In caso di mancata conferma gli stalli verranno liberati e rimessi a disposizione di tutte le aziende che potranno procedere all'acquisto tramite il portale.

Articolo 10 Consegna e riconsegna dei posteggi - Danni alle aree espositive e responsabilità

10.1 Gli Espositori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge in vigore e delle altre norme di cui al Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

10.2 Le aree espositive devono essere restituite nelle condizioni in cui erano al momento della consegna agli Espositori. Tutte le spese di messa in ripristino sono a carico di questi ultimi. È vietato manomettere, modificare o rimuovere le strutture di allestimento fornite dall'Organizzatore. In caso di violazione di tale divieto, l'Espositore è tenuto a corrispondere tutte le spese di ripristino delle strutture e lo stesso potrà essere escluso dalle edizioni successive della Manifestazione.

10.3 L'Espositore è costituito custode delle aree espositive dal momento della messa a disposizione per il montaggio sino al completo smontaggio e liberazione, ed assume tutti i rischi derivanti dalle possibili attività, attuate anche da terzi aventi materiale disponibilità dell'area per conto dello stesso, che cagionino danni alle cose o alle persone.

All'atto dell'occupazione del posteggio prima di procedere all'allestimento e alla sistemazione delle merci, l'Espositore è tenuto a far constatare al Customer Service di Fiera Milano S.p.A. eventuali difetti o carenze.

Al termine della Manifestazione il posteggio deve essere riconsegnato allo stato pristino.

Sempre alla chiusura della Manifestazione i posteggi devono essere sgomberati al più tardi entro il termine previsto dalla circolare di mobilitazione consultabile nel portale Espositore, alla voce "Pre-accredito automezzi".

In difetto l'Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. come non assumono responsabilità per le merci e i materiali e quanto vi fosse depositato, così si riservano la facoltà di procedere al loro ritiro ed immagazzinamento, senza responsabilità alcuna di custodia e comunque a spese dell'Espositore inadempiente.

Trascorsi due mesi, le merci e i materiali non reclamati possono essere venduti all'asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti di Fiera Milano S.p.A., accreditato a favore dell'Espositore. La permanenza dei materiali dell'espositore nel Quartiere Fieristico comporta altresì l'obbligo di riconoscere a Fiera Milano S.p.A. la quota di occupazione extrafiera dell'area.

Articolo 11 Recesso

11.1 Nel caso in cui un Espositore comunichi la propria decisione di rinunciare a partecipare alla Manifestazione, lo stesso sarà tenuto al pagamento delle seguenti somme:

- rinuncia comunicata entro il 31 maggio dell'anno della Manifestazione, EICMA S.p.A. tratterrà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato;
- rinuncia comunicata dopo il 31 maggio dell'anno della Manifestazione ed entro il 31 agosto dell'anno della Manifestazione, EICMA S.p.A. tratterrà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato e avrà diritto di richiedere anche il 30% del saldo dovuto calcolato sulla base dei metri quadrati assegnati o se non ancora notificati sui metri quadrati richiesti nella Domanda di Partecipazione;
- rinuncia comunicata dopo il 31 agosto dell'anno della Manifestazione, EICMA S.p.A. tratterrà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato e avrà diritto di richiedere anche l'intero saldo dovuto calcolato sulla base dei metri quadrati assegnati o se non ancora notificati sui metri quadrati richiesti nella Domanda di Partecipazione.

11.2 Nel caso di comunicazione di rinuncia parziale dello spazio, si applicheranno le regole di cui sopra in proporzione allo spazio rinunciato.

Articolo 12 Divieti

Divieto di anticipo smontaggio delle aree espositive - (vedi art. 9.1.1 Regolamento generale)

Divieto di cessione delle aree espositive - È vietata la cessione o la sublocazione totale o parziale, a qualsivoglia titolo, dello spazio espositivo assegnato. In caso di accertata violazione di tale divieto, l'Organizzatore ha la facoltà di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e. L'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme sino a quel momento pagate dall'Espositore per la Domanda di Partecipazione o di pretenderle complessivamente se non ancora corrisposte, a titolo di penale, fatto salvo ogni ulteriore maggior danno. I beni, le merci e gli allestimenti introdotti ed esposti abusivamente dal cessionario potranno essere rimossi dall'Organizzatore a rischio e spese dell'Espositore.

Divieto di occupazione - È vietato occupare con i propri prodotti qualsiasi spazio al di fuori di quello previsto dalla notifica di assegnazione dello spazio espositivo.

Divieto di svolgere spettacoli - È vietata ogni forma di spettacolo (tale intendendosi qualsiasi forma di esibizione, manifestazione, evento o altre forme di intrattenimento per il pubblico, che vada oltre la mera esposizione dei prodotti, ivi comprese le attività di shooting degli influencers, etc.) nei primi due giorni di Manifestazione. Nei giorni successivi eventuali spettacoli potranno essere organizzati dall'Espositore solo in stretta conformità con quanto previsto all'Allegato art. 12. In caso di inosservanza, si rimanda a quanto riportato nell' Art 15 "Penali per inadempimento-Clausola risolutiva espressa".

A partire dal terzo giorno della Manifestazione, l'Espositore che desiderasse organizzare nel proprio spazio espositivo spettacoli (così come descritti all'art. 12 del Regolamento Eicma) dovrà essere previamente autorizzato per iscritto dall'Organizzatore. A tale fine, l'Espositore dovrà inviare apposita richiesta scritta entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno della Manifestazione; la richiesta dovrà contenere una descrizione dettagliata dello spettacolo, con indicazione, tra l'altro, della durata dell'attività dei nominativi, degli ospiti invitati siano essi persone dello spettacolo e/o sportive, influencer e/o content creators. L'espositore dovrà prevedere all'interno del proprio stand degli

Regolamento generale

spazi adeguati che consentano il regolare svolgimento dell'evento che, in nessun caso, dovrà causare interferenze o pericoli nelle corsie e negli spazi limitrofi allo stand.

L'Organizzatore, in condivisione con Fiera Milano, potrà autorizzare o meno lo spettacolo richiesto, a propria discrezione e senza limitazione alcuna, con comunicazione da inviarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In ogni caso EICMA S.p.A., in collaborazione con il servizio di sicurezza Fiera Milano, si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di vietare all'Espositore, anche in corso d'opera, lo svolgimento degli spettacoli anche se precedentemente autorizzati, nel caso in cui: vengano rilevate problematiche legate alla sicurezza; siano realizzati con modalità difformi da quanto originariamente comunicato; venga recato disturbo ad altri Espositori limitrofi; siano contrari alla morale o all'ordine pubblico.

La richiesta dovrà prevedere attività conformi a quanto previsto dal Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A., che l'Espositore dovrà conoscere in ogni sua parte.

E' in ogni caso vietato:

- il lancio di prodotti che possano causare lesioni e/o danni fisici alle persone presenti, come caschi ecc;
- l'utilizzo di macchine e/o apparecchiature azionate con motori a scoppio. Tutti i mezzi dovranno essere mantenuti costantemente vuoti e le batterie scollegate (vedi art. 3.4.22 Regolamento tecnico Fieramilano);
- introdurre nei padiglioni, e conservare presso lo stand, sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose o irritanti. I contenitori di queste sostanze possono essere esposti privi del loro contenuto.

L'Espositore dovrà prevedere, a proprie spese, un servizio di vigilanza che dovrà coordinarsi con il servizio di sicurezza di Fiera Milano (qualora non fosse fornito direttamente da Fiera Milano) per salvaguardare l'ordine pubblico e gli espositori vicini.

Le trasmissioni sonore dovranno essere contenute nei limiti di quanto consentito dal Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. e l'uso degli audiovisivi non dovrà arrecare disturbo ai posteggi limitrofi e/o impedire o rendere difficoltoso il pieno svolgimento delle attività commerciali. In ogni caso, l'Organizzatore potrà intimare all'Espositore (mediante comunicazione scritta o verbale da parte dei propri incaricati) di contenere i livelli acustici, a suo insindacabile ed esclusivo giudizio.

Divieto di messa in azione di mezzi, macchinari e/o attrezzature senza l'autorizzazione dell'Organizzatore.

(vedi art. 3.4.22 Regolamento tecnico Fieramilano)

Divieto di vendere - E' altresì vietato procedere alla vendita con consegna immediata di merce esposta ed indicare i relativi prezzi con cartelli esposti, con la sola esclusione dei prodotti e beni direttamente promozionali del marchio o dei marchi rappresentati (Merchandising) nonché dell'Editoria specializzata.

Divieto di attività promozionale nei corridoi e viali - È vietato distribuire materiale promozionale e qualsiasi attività pubblicitaria/promozionale visiva e/o sonora all'esterno degli stand, ivi compresa quella ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del Quartiere Espositivo.

Gestione dei rifiuti - La raccolta, la detenzione, il trasporto, il recupero dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. È obbligo dell'Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dai Quartieri Fieristici, provvedendo al loro conferimento presso gli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, in base alla normativa vigente.

Ai sensi del Regolamento Tecnico Fiera Milano l'Espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dello spazio espositivo assegnato. È fatto divieto all'Espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno degli spazi espositivi, sia nello spazio assegnato che negli spazi comuni (corsie, viabilità, etc.). L'Espositore o i suoi incaricati potranno provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti direttamente o avvalendosi dei professionisti autorizzati alla gestione dei rifiuti ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, consultabile all'indirizzo:

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Elenchi/Iscritti>.

Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/disallestimento (imballaggi, materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.). Sono esclusi dall'obbligo invece durante la manifestazione i rifiuti derivanti dalla pulizia dello stand, eseguita dalle imprese incaricate da FIERA MILANO S.p.A., che riguardano la pulizia del pavimento, la pulizia di eventuali rivestimenti a terra (es. moquette) e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti dello stand. In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all'interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano applicherà una penale pari a € 5.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente. L'Espositore è tenuto all'osservanza di tutti i regolamenti locali vigenti e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana, adottato dal Comune di Rho - ai sensi dell'art. 198, c.3 del D.Lgs. 152/2006 - durante lo svolgimento della manifestazione l'Espositore ed i suoi incaricati sono tenuti alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, separandoli per tipologia e natura nei cestini dislocati all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne appositamente attrezzate. In tal modo potrà essere garantita la gestione distinta delle diverse tipologie di rifiuti e promosso il loro recupero in filiere controllate.

Altri divieti:

Divieto di superare i limiti di allestimento previsti all'art. 9.;

Divieto di realizzazione di strutture e pareti in cartongesso;

Divieto di circolare con mezzi non autorizzati - È vietato circolare nelle corsie dei padiglioni e nei viali del Quartiere Fieristico con qualsiasi mezzo a due ruote anche elettrico (ad esempio monopattini, segway, pattini a rotelle, biciclette ecc.).

Divieto di usare il marchio dell'Organizzatore senza autorizzazione scritta;

Divieto di fare annunci pubblicitari;

Divieto di far uscire dal quartiere prodotti e mezzi previa richiesta da presentare al Customer service;

Divieto di lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all'interno del quartiere fieristico;

Divieto di permanere nei posteggi e all'interno del quartiere fieristico oltre l'orario di chiusura della manifestazione o in orari diversi da quelli autorizzati senza speciale permesso scritto rilasciato dall'Organizzatore;

Divieto di introdurre qualsiasi tipo di animale domestico nel quartiere Fieristico - Sono esclusi i casi in cui questi svolgano compiti socialmente utili, la cui valutazione è rimessa all'insindacabile giudizio di Fiera Milano S.p.A.

Regolamento generale

Articolo 13 Decoro

Gli Espositori si impegnano al rispetto del decoro e della morale nella conduzione dello spazio espositivo, oltre ovviamente al rispetto delle norme di ordine pubblico. A titolo indicativo ma non esaustivo, anche in ragione della presenza di eventuali minori all'interno del Quartiere Fiera, gli Espositori sono tenuti ad imporre al proprio personale dipendente e non, comportamenti educati e rispettosi nonché abbigliamento decoroso.

Articolo 14 Mancato arrivo, ritardi e abbandono anticipato dell'area espositiva

14.1 Qualora l'Espositore, per qualunque motivo, non prenda possesso dello Stand assegnatogli entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio della Manifestazione o qualora si presenti a Manifestazione iniziata, l'Organizzatore ha la facoltà di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, di disporre liberamente dello spazio non occupato.

14.2 Le somme corrisposte o ancora dovute dall'Espositore per il pagamento del Canone saranno trattenute e/o richieste a titolo di penale e nulla potrà essere richiesto dall'Espositore a qualsiasi titolo ragione. In caso di mancata occupazione dello Stand da parte dell'Espositore, l'Organizzatore si riserva altresì il diritto di escludere l'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

14.3 Se l'Espositore abbandona anticipatamente lo Stand, anche parzialmente, rispetto ai giorni ed agli orari di chiusura stabiliti nella Domanda di Partecipazione, o comunque smantella lo Stand, fermo restando il diritto dell'Organizzatore di pretendere e trattenere il pagamento del Canone pattuito, sarà altresì dovuta una penale pari a euro 2.500,00.

Articolo 15 Penali per inadempimento - Clausula risolutiva espressa

15.1 L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti e di tutte le prescrizioni riportate nel presente Regolamento e nel Regolamento Tecnico, obbligandosi inoltre a tenere sollevata EICMA S.p.A. e Fiera Milano S.p.A. da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.

15.2 In ogni caso di inadempimento del Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico di Fiera Milano da parte dell'Espositore, sarà facoltà dell'Organizzatore richiedere una penale a titolo di risarcimento, oltre l'eventuale maggior danno.

In particolare:

1) la violazione del divieto di cessione dello Stand e di quello di vendita dei prodotti esposti, comporta l'applicazione di una penale pari a euro 2.500,00.

2) la violazione del divieto di attività promozionale nei corridoi e viali e di svolgere spettacoli, se non in conformità con quanto previsto dall'Art. 12 e dall'Allegato, comporta l'applicazione di una penale pari a euro 2.500,00.

3) il mancato e/o l'intempestivo invio del progetto di allestimento comporta l'applicazione di una penale di euro 2.500,00.

4) La mancata o mendace segnalazione da parte dell'Espositore della presenza nel proprio Stand di Aziende e/o prodotti extra settore (o anche di settore in caso di stand di editoria e stampa), comporta l'applicazione di una penale pari a euro 2.500,00. Inoltre, verrà richiesta la quota aggiuntiva come indicata nell'Art. 8.

5) La violazione di ogni qualsivoglia altro divieto indicato nel presente Regolamento Generale e nel Regolamento Tecnico comporta l'applicazione di una penale pari ad euro 2.500,00 per ogni singola violazione. Le penali sopra indicate e quelle riportate nel presente Regolamento, in caso di partecipazioni collettive, si intendono applicabili per ogni partecipante alla collettiva e per ogni marchio rappresentato in caso di area con più marchi rappresentati.

15.3 In caso di mancato pagamento delle penali sopracitate l'Organizzatore si riserva di non accettare la domanda di partecipazione per le successive edizioni.

15.4 È facoltà dell'Organizzatore, in caso di inadempimento dell'Espositore a quanto previsto dagli artt. **5,7,8,12,13,14,16** di questo Regolamento Generale risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, di disporre liberamente dello spazio non occupato, nonché di escludere l'Espositore da una o più delle future edizioni della Manifestazione.

Articolo 16 Sicurezza del lavoro

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività connessa. L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano che dichiara espressamente di conoscere in ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D.lgs. 81/08, c. 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nella sezione "Espositori - Documenti tecnici - link della mostra" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio degli stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore stesso. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del D.M. medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli a campione e comportare la chiusura immediata dello stand fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle imprese da questo incaricate. Fiera Milano potrà allontanare dal quartiere fieristico il personale delle

Regolamento generale

imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, c. 1, lett. u); 21, c. 1, lett. c); 26, c. 8 del D.lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno e/o della carta di identità leggibile e in corso di validità. Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito. L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori verrà informato della contestazione. L'Espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Referente per la Sicurezza di Mostra dell'Espositore" (di seguito RSE) figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della sua permanenza all'interno del quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, l'RSE può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio). Il nominativo del RSE e tutti i riferimenti (mail, telefono ecc.), devono essere comunicati all'Organizzatore (e per tramite di quest'ultimo a Fiera Milano), prima dell'inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e l'introduzione dei materiali nel quartiere fieristico. Presso l'Organizzatore verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti, dei RSE degli stand confinanti. Ogni Espositore, attraverso il proprio RSE, ha l'obbligo di coordinarsi con gli altri RSE degli stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. In mancanza della comunicazione del nominativo del RSE, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organizzatore. L'obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) concerne il DUVRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], o, qualora necessario, il PSC [piano di sicurezza e coordinamento] nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell'art. 26 del D.lgs. 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, secondo le previsioni del D.L. del 22/07/14. Tale documentazione dovrà essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma espositori di Fiera Milano, che ricordiamo essere a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell'Ordine), e dovrà essere presente presso lo stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi).

Articolo 17 Oneri di tracciabilità dei flussi finanziari

17.1 Nel caso in cui l'Espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge, EICMA S.p.A. deve essere messa in grado di poter adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa ed a tutti gli altri adempimenti di legge, essendo in particolare obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi verso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica.

Ricevuta, nonché a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere in difetto il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

17.2 L'Espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Partecipazione recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e - ove necessario - il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Articolo 18 Ufficio di Conciliazione, anticontraffazione e obblighi dell'espositore

18.1 Per la durata della Manifestazione sarà attivato presso la Segreteria EICMA un Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione diretto da un avvocato allo scopo nominato dalla Segreteria Generale. Detto Ufficio avrà il compito di ricevere le segnalazioni relative alla esposizione non autorizzata nell'ambito della Manifestazione di marchi, segni distintivi, prodotti o prototipi appartenenti ad Aziende terze, ovvero l'esposizione di prodotti o prototipi che costituiscano palese copia di prodotti di terzi esistenti con priorità temporale, ovvero che violino diritti di brevetto o di proprietà intellettuale di terzi anche non espositori.

Ricevuta la segnalazione e la documentazione opportuna, l'Ufficio convocherà l'Espositore segnalato e, sentitene le ragioni, proporrà una definizione bonaria della vicenda.

18.2 Laddove le Parti non aderiscano a tale definizione bonaria, le stesse saranno libere di assumere le iniziative più opportune, fermo restando il diritto di EICMA S.p.A., dietro specifica istanza scritta svolta dal denunciante e sotto la totale responsabilità di quest'ultimo, di richiedere la rimozione dallo Stand dei marchi e dei segni distintivi illegalmente esposti ovvero dei prodotti o dei prototipi costituenti contraffazione.

18.3 Laddove l'Espositore segnalato rifiuti di aderire alla richiesta di cui sopra e venga in seguito riconosciuto responsabile della violazione lamentata da parte della Autorità Giudiziaria competente, potrà essere escluso dal poter partecipare alle successive edizioni della Manifestazione.

18.4 L'Espositore prende atto ed accetta, nel caso si ritenga leso dalla violazione operata da altro Espositore dei suoi diritti relativi a marchi, segni distintivi, opere di ingegno, brevetti, design, ecc.

relativi a prodotti o prototipi da quest'ultimo esposti nell'ambito della Manifestazione, di interessare preventivamente l'Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione di cui all'articolo precedente, segnalando il fatto ed attendendo la proposta di definizione bonaria che sarà dallo stesso formulate prima di procedere con iniziative giudiziali o legali autonome.

18.5 La violazione di detta norma, in assenza giustificati motivi, potrà comportare l'esclusione dell'Espositore dalle edizioni successive della Manifestazione.

Regolamento generale

Articolo 19 Tutela del diritto in materia di proprietà industriale e intellettuale - SIAE

19.1 L'Organizzatore è esonerato da qualsivoglia responsabilità nel caso l'Espositore violi i diritti in materia di proprietà intellettuale. In caso di distribuzione di supporti fono videografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, l'Espositore deve preventivamente assolvere al pagamento dei diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181/bis della stessa legge. L'utilizzo abusive delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma dell'art. 171 e ss. Legge 633/41.

19.2 In caso di violazione di diritti in materia di proprietà intellettuale da parte di qualsivoglia Espositore, anche passati e già giudicati, EICMA S.p.A. si riserva il diritto di escludere l'Espositore stesso dalla Manifestazione e dalle successive edizioni.

Articolo 20 Forza maggiore, cambiamento date o cancellazione

20.1 In caso di forza maggiore o, comunque, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, la data della Manifestazione può essere cambiata o la Manifestazione può venire del tutto sospesa.

In quest'ultimo caso, l'Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartisce tra gli Espositori, in proporzione alle somme dovute per i metri quadri sottoscritti, le somme residue, nei limiti dell'anticipo già corrisposto dal singolo Espositore. Sempre in caso di soppressione della Manifestazione, le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguiti su ordinanze degli Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate.

20.2 Gli Espositori esonerano l'Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. da responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti di qualsivoglia tipo, che l'Espositore abbia riportato a causa della soppressione o del cambiamento di date della Manifestazione, ai quali rinunciano fin d'ora.

Articolo 21 Modifiche al presente regolamento e norme supplementari

21.1 L'Organizzatore si riserva di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento - norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento e ne sono parte integrante: esse hanno pertanto pari carattere di obbligatorietà.

21.2 Gli Espositori si impegnano sin da ora a rispettare le norme di ordine pratico (orari d'ingresso; porte d'ingresso; sosta veicoli senza autorizzazione e/o in zone vietate ecc....) che l'Organizzatore trasmette loro in prossimità della data della Manifestazione.

21.3 Il mancato rispetto di tali norme potrà comportare l'immediata chiusura dello Stand, l'esclusione delle successive edizioni della Manifestazione e la richiesta di ulteriori danni.

Articolo 22 Trattamento dei Dati personali dell'Espositore

22.1 L'Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito il "RGPD") riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche ("Dati Personali") e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni ("Informazioni") riferite a tali soggetti, per i quali restano ferme solo le norme sull'invio di comunicazioni elettroniche commerciali, per le quali è richiesto anche all'Espositore (persona giuridica, ente o associazione) di rilasciare il preventivo consenso richiesto per l'invio di tali comunicazioni a fini di marketing diretto.

I Dati Personali riferiti all'Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, indicati nella Domanda di Partecipazione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell'ambito della Manifestazione sono raccolti e trattati dall'Organizzatore EICMA SPA e da Fiera Milano S.p.A., quali autonomi Titolari per le attività di rispettiva competenza, nei termini descritti nelle rispettive informative privacy di cui all'Allegato Informativa Eicma(A) e all'Allegato Fieramilano (B).

Le informative allegate di cui al precedente comma sono rese dall'Organizzatore e da Fiera Milano S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del GDPR e l'Espositore si impegna a comunicarle alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione e alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili dall'Organizzatore e da Fiera Milano S.p.A. a tali fini e a manlevare e/o indennizzare queste ultime per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell'Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo.

Articolo 23 Uso di immagini dell'Espositore acquisite nell'ambito della Manifestazione

In relazione alle immagini che riguardano l'Espositore, il relativo stand e/o i suoi rappresentanti esponenti, dipendenti e collaboratori, in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo macchine fotografiche, di video ripresa o registrazione audiovisiva) nell'ambito della Manifestazione, il medesimo Espositore dichiara di essere edotto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, della raccolta e del trattamento di tali immagini da parte dell'Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A. e dello loro possibile diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali, e concede a titolo gratuito a questi ultimi soggetti il diritto di utilizzare le suddette immagini, per tali scopi, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941, all'uopo autorizzando senza alcuna restrizione l'Organizzatore e Fiera Milano ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, le brochure, presentazioni, cataloghi ed in genere il materiale cartaceo necessario per la divulgazione promozione, la TV, la pay per view, ecc.) e di diffusione via internet (sito web della società, social network, ecc.) o tramite riviste ed altre pubblicazioni, anche on line, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge. A tal fine, l'Espositore dichiara e

Regolamento generale

garantisce all'Organizzatore e a Fiera Milano di aver provveduto a: (i) raccogliere, ove necessario, il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il trattamento anche da parte dell'Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A. dei dati relativi a loro foto, videoregistrazioni, ecc., inclusa la loro diffusione a scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali; (ii) acquisire la liberatoria all'uso e divulgazione delle immagini, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, nei termini di cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione. In relazione ai precedenti punti (i) e (ii), l'Espositore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore e Fiera Milano da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte delle suddette persone al riguardo l'indicato uso e divulgazione delle relative immagini di cui sopra.

Articolo 24 Misure per la tutela della sicurezza delle persone presenti nel quartiere fiera

Si informa che Fiera Milano, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano potranno essere previste:

- a) particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) -anche eventualmente differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere;
- b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all'atto dell'ingresso nel Quartiere Fiera, sia all'interno dello stesso sia, ove necessario, all'uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l'accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovassero già all'interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell'attività. All'esito di tali controlli, ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile facoltà di inibire l'accesso nel Quartiere a persone o oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;
- c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili;
- d) rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche a tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.

Articolo 24 Bis Controlli

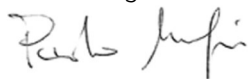
Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, la sorveglianza sul rispetto del Regolamento Generale è affidata al personale di EICMA S.p.A., ai competenti uffici di Fiera Milano ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricati.

Articolo 25 Foro competente e legge applicabile

25.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente devoluta al giudice di Milano competente per valore.

25.2 Al presente regolamento si applica la legge italiana.

EICMA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Paolo Magri



Scheda A - Allestimenti

La presente scheda è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva.
Per maggiori dettagli e specifiche utili alla realizzazione dell'Allestimento,
vi invitiamo a consultare l'Art. 9.3 del Regolamento Generale.

Chiusura delle pareti:

Lunghezza lato **fino 5 metri**

percentuale di chiusura **massima consentita 60%**

Lunghezza lato **oltre 5 metri**

percentuale di chiusura **massima consentita 40%**

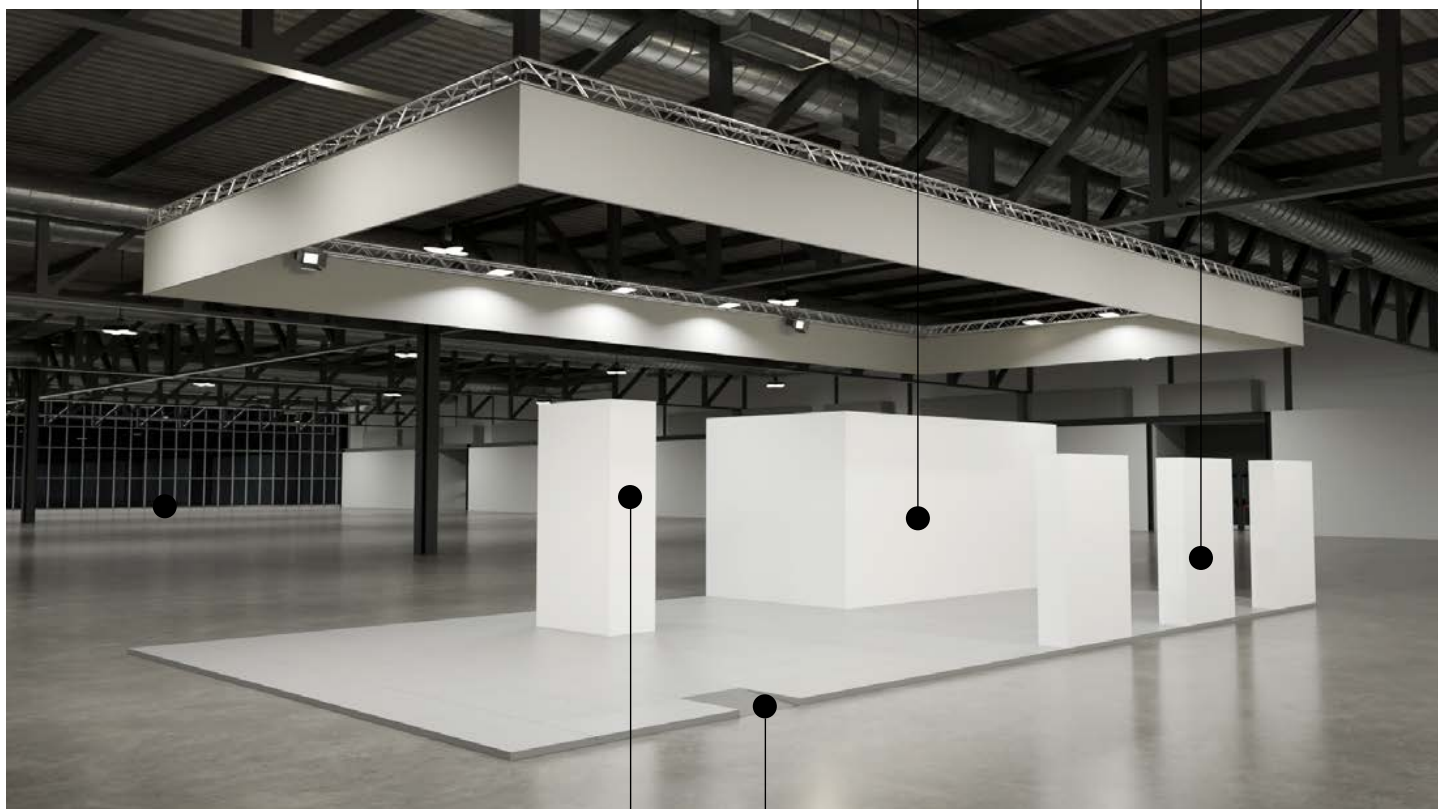
Non sarà consentita la chiusura continua del lato in un'unica soluzione.

Le chiusure dovranno essere ben distribuite lasciando
delle aperture passanti e/o prevedendo delle aree espositive al fine
di garantire la visibilità degli Stand limitrofi all'interno dei padiglioni.

Una chiusura superiore sarà consentita solo ed esclusivamente per gli spazi i cui lati si affacciano sui muri perimetrali dei padiglioni.

Altezza pareti:

L'altezza consentita può variare da un minimo
di 3 metri ad un massimo di 4 metri da terra/pedana.



Elementi architettonici fino a 6,5 mt di altezza (asta, traliccio, pennone, stando, insegna, totem, ecc.):

Dimensioni di base consentite:

mt 2x1 per stand dai 100 ai 300 mq

mt 2,5x1 per stand superiori ai 300 mq

Scivoli e Pedane per accesso disabili:

Ogni posteggio dotato di pedana deve
essere accessibile con almeno uno scivolo.

Scheda B - Appendimenti

La presente scheda è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva.
Per maggiori dettagli e specifiche utili alla realizzazione dell'Allestimento,
vi invitiamo a consultare l'Art. 9.3 del Regolamento Generale.

Esempi di appendimento di strutture travi reticolari tipo americane:

Stand fino a 50 mq:

La struttura in americana potrà essere posizionata a 4 o 5 metri di altezza da terra filo sopra.

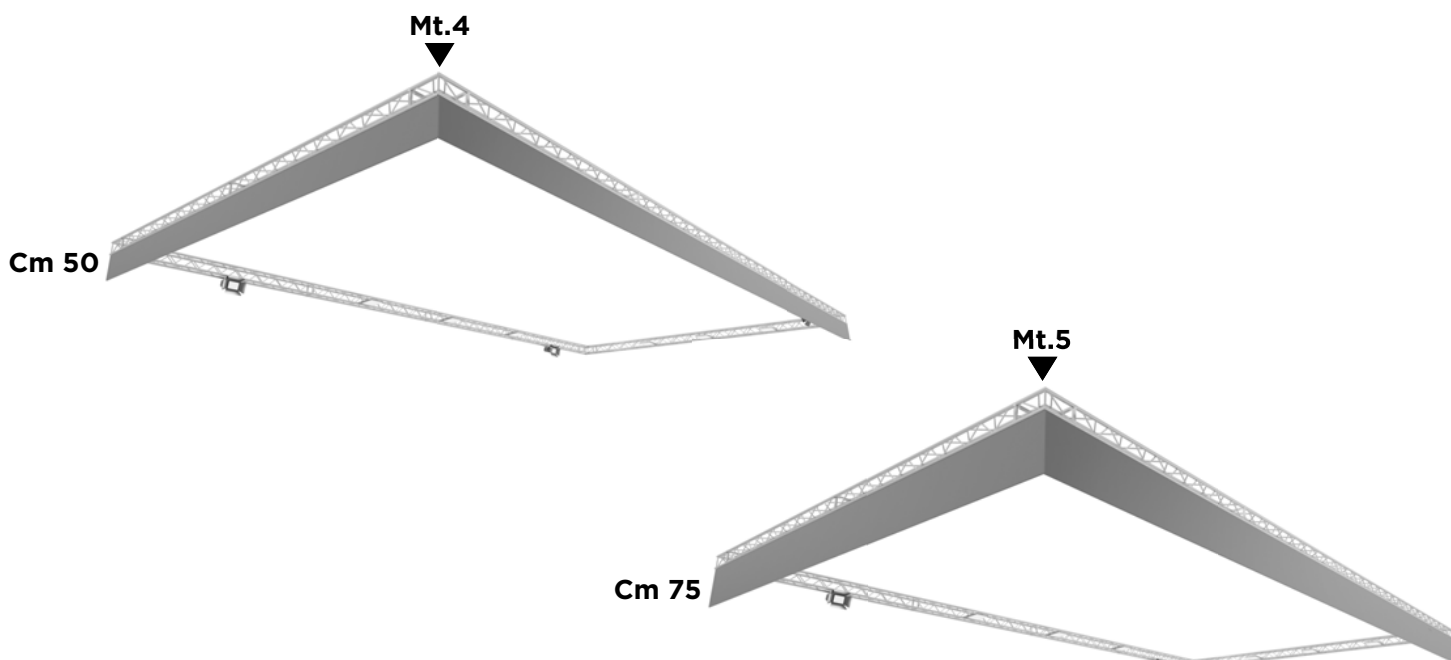
Sarà possibile apporre a tali strutture loghi, grafiche e fascioni in altezza non superiore:

a cm. 50 di altezza, per americana a mt.4

a cm. 75 di altezza, per americana a mt.5

Le grafiche dovranno essere posizionate immediatamente sotto il filo basso della struttura.

Sul lato eventualmente confinante con altro Espositore, tali strutture dovranno essere prive di grafica.



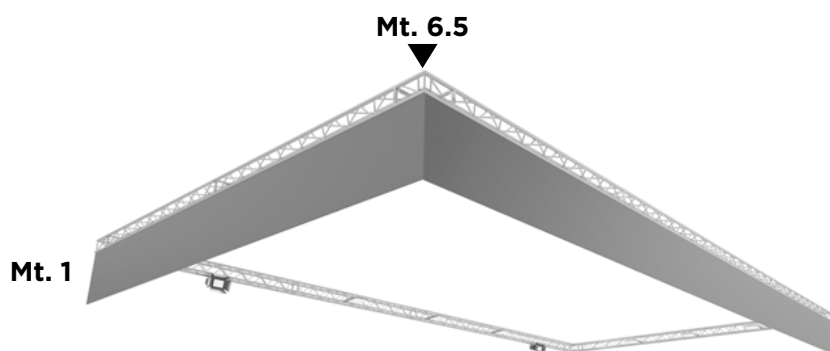
Stand oltre i 50 mq:

La struttura in americana dovrà essere posizionata a 6,5 metri di altezza da terra filo sopra.

Sarà possibile apporre a tali strutture loghi, grafiche e fascioni in altezza non superiore a mt.1 di altezza.

Le grafiche dovranno essere posizionate immediatamente sotto il filo basso della struttura.

Sul lato eventualmente confinante con altro Espositore, tali strutture dovranno essere prive di grafica.



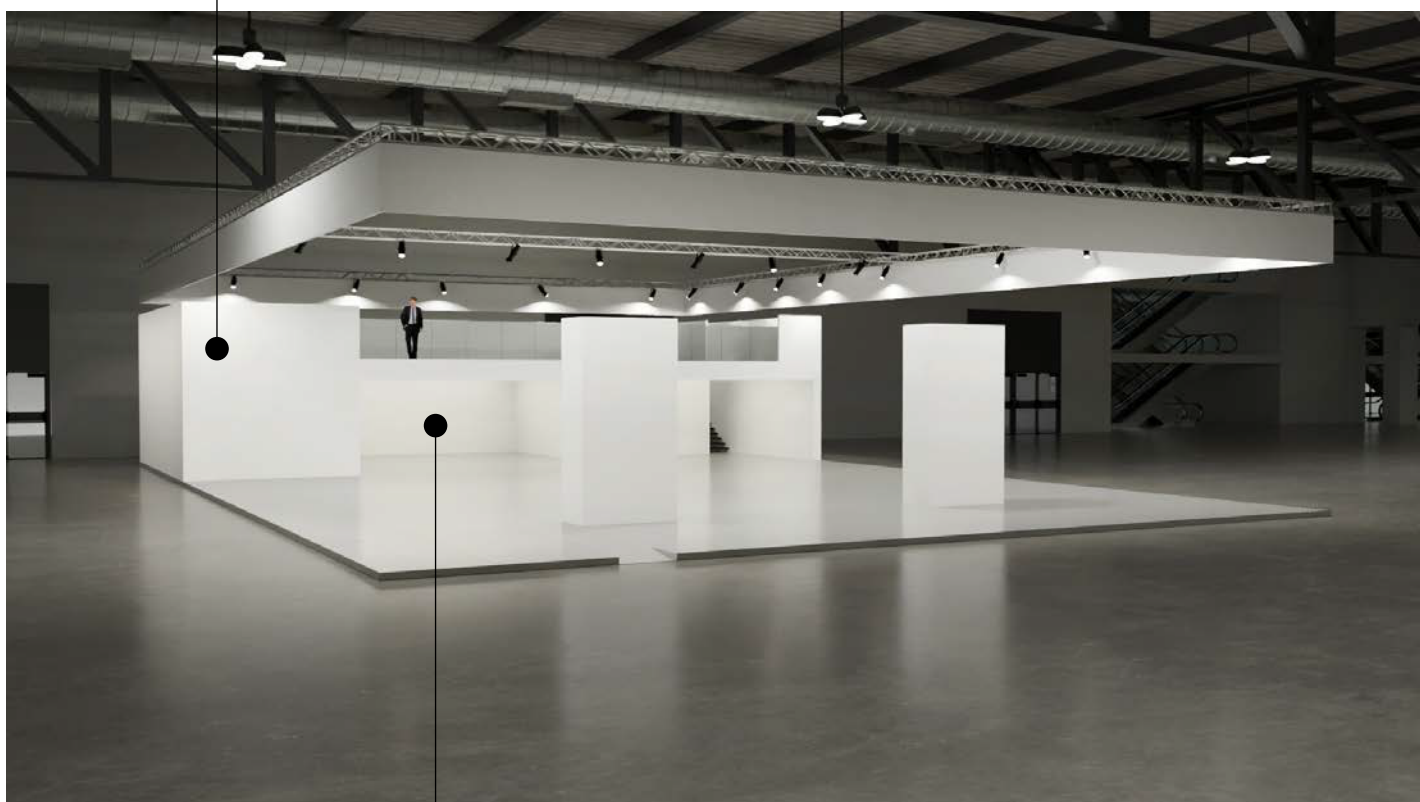
Scheda C1 - Soppalchi

La presente scheda è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva.
Per maggiori dettagli e specifiche utili alla realizzazione dell'Allestimento,
vi invitiamo a consultare Art. 9.3 del Regolamento Generale.

L'area assegnata si affaccia sul muro perimetrale del padiglione.

Altezza pareti soppalco:

L'altezza massima consentita per le pareti che si affacciano sui muri perimetrali del padiglione è di mt 5 da terra/pedana.
Per le altre pareti attenersi a quanto riportato nel Regolamento Generale Art.9.3 o vedi scheda A.



Chiusura lati:

Una chiusura totale della parete dello stand è consentita **solo ed esclusivamente** per i lati che si affacciano sui muri perimetrali dei padiglioni.
Per la chiusura degli altri lati, attenersi a quanto riportato nel Regolamento Generale Art. 9.3 o vedi Scheda A.

N.B. La parete tagliafuoco tra i due padiglioni non è considerata perimetrale, pertanto non sono ammesse chiusure continue e totali del lato e non verranno concesse alcune deroghe.

Scheda C2 - Soppalchi

La presente scheda è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva.
Per maggiori dettagli e specifiche utili alla realizzazione dell'Allestimento,
vi invitiamo a consultare l'Art. 9.3 del Regolamento Generale.

L'area assegnata è limitrofa ad altri stand.

Prevedere il posizionamento del soppalco al
centro dell'area assegnata.
E' vietato il posizionamento sul perimetro dello stand.



**N.B. Per la zona sottostante il soppalco
andranno rispettate le regole sulla chiusura dei lati**

Lunghezza lato **fino 5 metri**
percentuale di chiusura **massima consentita 60%**
Lunghezza lato **oltre 5 metri**
percentuale di chiusura **massima consentita 40%**